

Allegato n. 6

SCHEDA

convenzione tra A.S.L. N. 14 - VCO - Regione Piemonte e "S.r.l. X"

Fra:

- A.S.L. 14 - VCO -

e

- S.r.l. "X"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE -

TITOLO I

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E SUE VICENDE

MODIFICATIVE ED ESTINTIVE

Art. 1 - Oggetto

1. Nell'ambito del proprio territorio, l'A.S.L. 14 VCO - Regione Piemonte affida alla società "X S.p.a." la gestione della struttura ospedaliera denominata "Madonna del Popolo" di Omegna di proprietà della stessa, nonché di tutti i servizi espletati nelle predetta struttura sanitario - ospedaliera, come meglio individuati all'allegato n. 1, fatta eccezione per i servizi di cui all'allegato n. 4 al C.S. che rimarranno invece gestiti direttamente dall'ASL e che dovranno rimanere nelle attuali sedi. Per quanto attiene poi ai servizi appaltati ad altre imprese all'atto di stipula della presente convenzione, come meglio specificati all'allegato n. 2 al C.S., gli stessi diverranno oggetto di gestione da parte della società mista allo spirare del relativo contratto/i
2. La struttura ed i relativi impianti restano in piena proprietà dell'A.S.L. 14 - VCO - Regione Piemonte.
3. Competono alle A.S.L. 14 le funzioni di indirizzo e controllo, che si esplicano con le modalità indicate nel presente atto, ed in particolare come previste dal successivo art. 13, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio alle esigenze e idonei a consentire lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
4. La Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità con esclusione del

ricorso a forme contrattuali d'appalto o subappalto nei confronti di terzi estranei alla presente convenzione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alle persone.

5. La cessione, l'affitto o la dismissione, anche parziale e/o mediante conferimento, dei servizi affidati dall'A.S.L. 14, con la presente convenzione, sono vietati.
6. Parimenti la società mista non potrà modificare i corrispettivi delle prestazioni rese agli utenti rispetto a quelle indicate dal Ministero della Sanità e dalla Regione.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

1. I servizi oggetto del presente atto sono affidati dalla A.S.L. 14 Regione Piemonte alla Società per durata analoga a quella stabilita nello statuto della Società fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 e quanto conseguente alle procedure di cui all'art. 9 bis, 3° comma, D.Lgs. 229/99.
2. L'affidamento, in quanto connesso alla gestione dei servizi da parte dell'A.S.L. 14 Regione Piemonte mediante società mista a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico ai sensi dell'art. 9 bis D.Lgs 502/92, così come modificato dall'art. 10 D.Lgs 229/99, subirà automaticamente le eventuali vicende modificative ed estintive della Società, fatti salvi i provvedimenti di revoca e di decadenza oltre indicati.

Art. 3 Assunzione degli obblighi e della responsabilità del servizio.

1. La Società, in conseguenza dell'affidamento dei servizi preindicati, provvederà ad assicurare agli utenti il soddisfacimento delle loro necessità di tipo sanitario.

2. Le normative tecniche e di settore che intervenissero dopo la decorrenza iniziale del presente atto sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma secondo della presente convenzione e comunque dall'art. 1419, comma 1, del codice civile.
3. Qualora la predetta sostituzione automatica delle clausole del presente atto comporti per una o per entrambe le parti adempimenti aggiuntivi, comunque onerosi, tali da costituire impegni imprevedibili sopravvenuti, le parti si obbligano a sostituire tali clausole con nuovi accordi.

Art. 4 - Gestione ed uso delle strutture

1. La Società garantisce il mantenimento in efficienza delle strutture mobili ed immobili, ad essa affidate dall'A.S.L. 14 apportando i potenziamenti, le migliorie, le sostituzioni necessarie, ed impegnandosi a riconsegnare funzionanti tutti gli impianti esistenti al termine del rapporto gestorio. Ogni investimento, miglioramento ed addizione compiuto e/o effettuato dalla Società nel corso della gestione allo spirare della stessa verrà conseguito dall'A.S.L. 14 che ne diventerà pertanto esclusiva proprietaria, senza diritto di ripetizione e/o rimborso ad alcun titolo, neppure ex art. 2041 c.c., da parte della Società.
2. Il rinnovamento degli impianti dovrà essere progettato e programmato dalla Società al fine di garantire prestazioni quantitativamente e qualitativamente costanti e comunque non inferiori a quelle precedenti la sua gestione, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti tecnologici.

La Società dovrà provvedere alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in capo alle strutture affidatele a seguito di eventi

eccezionali, caso fortuito o forza maggiore per assicurare la continuità dei servizi.

Limitatamente alle strutture conferite in uso dall'A.S.L. 14, la Società fornirà annualmente notizie circa lo stato di conservazione delle stesse e, in caso di danno, provvederà a trasmettere le perizie tecniche alla società di assicurazione con la quale si obbliga sin d'ora a contrarre relative polizze per la copertura delle situazioni di rischio.

3. Per quanto attiene la messa a norma, secondo la normativa vigente, di tutti i beni oggetto della presente convenzione ogni onere relativo rimane a carico della Società, che accetta lo stato dei luoghi, così come esistente alla data del presente atto.

Art. 5 - Corrispettivo a favore della società per l'affidamento di servizi.

1. L'affidamento dei servizi indicati nel presente atto nonché dell'uso dei beni pubblici ad essa relativi comporta un corrispettivo annuale a favore della Società che sarà rappresentato dal valore delle prestazioni, effettuate secondo il tariffario approvato dalla Regione Piemonte, nell'ambito del budget da quest'ultima assegnato per la gestione della struttura oggetto del presente accordo, budget meglio specificato nell'allegato n. 5 al C.S.

E' altresì previsto che tutti i costi di gestione sia ordinaria che straordinaria della struttura oggetto della presente convenzione nonché tutti i costi relativi ai servizi di cui all'allegato n. 2 al C.S., servizi questi ultimi forniti dall'ASL 14 (o dall'impresa privata aggiudicataria degli stessi) sino alla spirare dei contratti di appalto, saranno economicamente posti a carico della società mista.

Art. 6 - Contabilità e bilanci

1. La Società deve tenere una contabilità che consente la rilevazione dei costi e dei ricavi anche in via analitica.

Art. 7 - Sanzioni

1. Nel caso di colpa grave della Società, fatti salvi gli effetti di cui ai successivi artt. 8 e 9, particolarmente qualora la qualità dei servizi, con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi vigenti, nazionali e regionali, e dalle migliori tecniche gestionali, rischi di essere compromessa, l'A.S.L. 14 avrà il diritto di usare, liberamente e senza spese, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti della Società attinenti ai servizi, senza alcuna responsabilità verso la Società.

Art. 8 - Revoca dell'affidamento della gestione del servizio

1. L'affidamento dei servizi oggetto del presente atto potrà essere revocato, totalmente o parzialmente, con conseguente risoluzione della presente convenzione da parte del A.S.L. 14 per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l'affidamento del servizio non più idoneo al perseguimento di fini di utilità generale, laddove dovessero venir meno le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e/o di coerenza con le previsioni del P.S.R.,
2. Il provvedimento di revoca dell'affidamento dei servizi alla Società e conseguente risoluzione della convenzione dovrà comunque essere motivato in relazione a sopravvenute esigenze pubbliche connesse al servizio stesso o alla sua forma di gestione così come tutte specificate nel

comma 1. Dalla revoca non potrà derivare diritto di risarcimento del danno né indennizzo alcuno, neppure ex art. 2041 c.c.

Art. 9 - Decadenza dell'affidamento

1. L'A.S.L. 14 potrà pronunciare la decadenza totale o parziale della Società dall'affidamento dei servizi, oggetto del presente atto, per i seguenti motivi:
 - a. fallimento della Società;
 - b. cessione o dismissione a terzi, anche mediante conferimento dei rami d'azienda impegnati nell'esercizio dei servizi affidati dall'A.S.L. 14 e di cui alla presente convenzione.
 - c. gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi e nell'esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative ad ogni servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità della Società e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati.
2. L'A.S.L. 14 notificherà alla Società, nel caso previsto dal precedente comma, punto c, una diffida ed un invito ad adempiere, con il quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della corretta gestione dei servizi, in conformità al presente atto.
3. Qualora la Società contesti il contenuto della diffida o comunque; ritenga di non eseguirla, l'ASL 14 potrà comunque dichiarare la decadenza totale o parziale dell'affidamento. Rimane salvo il diritto della società a contestare nelle opportune sedi la risoluzione del rapporto.

Art. 10 - Modificazioni del presente atto

1. Ogni futura modificazione consensuale del presente atto dovrà avere forma scritta, validamente ed efficacemente assunta da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.
2. Le parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo alle revisioni del presente atto che si rendano necessarie in seguito all'eventuale modificazione di elementi di rilievo del quadro normativo di riferimento; alle modificazioni di carattere tecnico e di rilevanza esclusivamente settoriale si applica quanto previsto all'art. 3 comma 2, del presente atto.

TITOLO II

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO E SULLA GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 11 - Qualità dei servizi

1. L'affidamento dei servizi preindicati impegna la Società ad erogare agli utenti i servizi ad essa affidati.
2. La Società erogherà i servizi preindicati, secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, osservando criteri di efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione secondo gli standard di qualità di settore e senza interruzioni che non siano giustificate e previamente concordate con l'A.S.L. 14.

Art. 12 - Trattamento del personale

1. Entreranno a far parte della pianta organica complessivamente prevista i dipendenti dell'A.S.L. 14, attualmente impiegati presso la struttura ospedaliera "Madonna del Popolo" di Omegna, meglio e più specificamente indicati nell'elenco di cui all'allegato n. 3 al C.S., che all'uopo, con l'inizio

della gestione della struttura da parte della Società, verranno distaccati a favore di quest'ultima; in caso di risoluzione del rapporto il personale cessato potrà essere sostituito con altro alle dirette dipendenze della Società avente analoga qualifica. L'A.S.L. 14 si riserva inoltre il diritto di chiedere alla Società la sostituzione, con l'applicazione di ogni procedura idonea, del personale da quest'ultima assunto e ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la Società provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Le unità di personale di cui all'allegato sopra citato, saranno messe a disposizione della Società, fatta salva la facoltà degli operatori di optare per l'assegnazione ad altro incarico laddove la normativa contrattuale vigente lo consenta, presso diversa unità operativa. Il personale dell'A.S.L. 14, come individuato dal citato elenco ed impiegato presso la struttura oggetto della presente convenzione verrà messo a disposizione della Società con le modalità previste dal vigente contratto di lavoro dei pubblici dipendenti Comparto Sanità.

Sui fatti che potrebbero configurare infrazioni disciplinari commessi dal personale dell'A.S.L. 14 addetto ai servizi di cui alla presente convenzione, la Società dovrà inviare sollecito rapporto all'A.S.L. 14 che attiverà le previste procedure se ed in quanto dovute.

Il personale posto a disposizione della Società resta giuridicamente ed economicamente dipendente dell'A.S.L. 14 e sarà da questa direttamente retribuito con conseguente imputazione dei relativi costi alla Società. Il personale dovrà inoltre adeguarsi al piano organizzativo predisposto dalla Società nel rispetto della presente convenzione.

Al fine di garantire un organico con elevata capacità professionale la Società si doterà per l'assunzione alle sue dirette dipendenze di nuovo personale di una regolamentazione interna ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza.

La Società potrà dotarsi altresì di proprio personale in aggiunta a quello distaccato dall'A.S.L. 14 da assumersi direttamente nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

2. Nel caso di sciopero, la Società dovrà adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori dei servizi per la tutela dei diritti degli utenti. Nei rapporti con gli appaltatori di opere e servizi non direttamente connessi all'assistenza delle persone la Società dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.

Art. 13 - Indirizzi e controllo del servizio

1. La Società provvederà ad effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivo dei servizi, per un loro equilibrato sviluppo, nonché per garantire una migliore affidabilità e razionalità del sistema. A tale scopo la società trasmetterà all'A.S.L. 14 entro il primo ottobre di ogni anno un piano per il triennio successivo afferente i servizi affidati. Entro il successivo 31 ottobre l'A.S.L. 14 potrà richiedere eventuale varianti o integrazioni al piano. In assenza di osservazioni il piano di investimento sarà da intendersi approvato.

E' comunque consentita la facoltà per la Società di attivare nuovi servizi. Rimane ferma per l'ASL 14 la facoltà di convenzionarsi di volta in volta, in

relazione ai nuovi servizi offerti ai propri utenti. Devono comunque rimanere assicurati i livelli di assistenza a livello regionale.

Le opere il cui onere sia previsto a totale o parziale carico dell'A.S.L. 14 saranno eseguite solo dopo approvazione espressa da parte dell'A.S.L. 14 stessa. In ogni caso i lavori eseguiti dalla Società devono essere previamente autorizzati secondo le norme edilizie ed urbanistiche.

All'A.S.L. 14 è altresì riservata la facoltà di verificare che l'erogazione dei servizi di cui al presente atto corrisponda alle tecniche indicate in precedenza.

2. L'A.S.L. potrà in qualsiasi momento, per il tramite di suo personale tecnico, controllare che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza e la Società dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.
3. La Società, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, trasmetterà all'A.S.L. copia del bilancio annuale, dalla nota integrativa e della relazione sulla gestione riportante le informazioni ed i dati più significativi sui servizi affidati.

TITOLO III

COLLABORAZIONE TRA ASL 14 E SOCIETA'

Art. 14 - Responsabilità civile

1. La Società in base alla normativa vigente è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività esercitata, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente alla Società stessa.

La Società si obbliga a stipulare con primarie società di assicurazioni operanti sul mercato idonei contratti per la copertura di tutte le situazioni a rischio.

2. In caso di danni arrecati da terzi alle strutture la Società provvede all'immediato ripristino delle stesse ed è legittimata a proporre nei confronti dei responsabili le idonee azioni per il risarcimento.
3. Nei casi consentiti di appalto, la Società dovrà richiedere agli appaltatori adeguate garanzie in merito alla copertura assicurativa inerente alla responsabilità civile.

Art. 15 - Collaborazione fra le parti

1. L'A.S.L. 14 e la Società concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione dei servizi affidati alla Società medesima, al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 16 - Consegna dei beni e trasferimenti dei rapporti di lavoro.

1. La presente Convenzione sarà operativa una volta consegnate le strutture e gli impianti che saranno consegnati alla Società, previa redazione di inventario degli stessi, con apposito verbale sottoscritto dalla ASL 14 e dalla Società stessa. In tale occasione, si procederà inoltre alla verifica dello stato di consistenza dei beni tutti, mobili ed immobili. In uguale modo si provvederà per la consegna dei beni successivamente alla consegna principale.

Art. 17 - Domicilio delle parti. Spese contrattuali.

1. Le parti eleggono il proprio domicilio nel.....e precisamente:
per la Società la sede legale in via, e per l'A.S.L.
14 presso....., in via, cui potranno essere
rispettivamente inviate notifiche, comunicazioni e corrispondenza
contrattuale.
2. La stipulazione e la registrazione del presente atto ed i relativi oneri
economici sono posti a carico della Società di gestione.